

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n. 35-12684

**Proroga dei criteri per la determinazione delle quote finanziarie assegnate alle province per gli uffici provinciali di pubblica tutela.**

A relazione dell'Assessore Migliasso:

La legge regionale n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali" ha, tra l'altro, istituito, all'art. 5, comma 2 lett. j, gli uffici provinciali di pubblica tutela con funzioni di supporto a favore dei soggetti investiti delle funzioni di tutela;

con D.G.R. n° 23-1988 del 16-01-2006 sono stati stabiliti le modalità e i criteri per l'istituzione di tali uffici demandando a successiva deliberazione i criteri di riparto dei fondi regionali da trasferire alle amministrazioni provinciali per la gestione degli stessi, stabilendo comunque che tali criteri avessero una durata sperimentale di due anni;

pertanto con successiva D.G.R. n. 47-4189 del 30 ottobre 2006 sono stati approvati i criteri di riparto per l'attribuzione alle singole province delle quote finanziarie per il funzionamento degli uffici, facendo sostanzialmente riferimento al numero di provvedimenti pendenti presso ogni Tribunale inerenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno, e ribadendo la durata biennale del periodo sperimentale;

la decorrenza del funzionamento degli uffici provinciali, a norma della citata D.G.R. n. 47-4189, è stata fissata al 2 gennaio 2007; peraltro la effettiva operatività dei singoli uffici provinciali è dipesa dalle modalità di reperimento dei locali, del personale e delle attrezzature, per cui solo nell'autunno 2007 tutti gli uffici sono stati operativi e di conseguenza il biennio sperimentale è appena scaduto;

va inoltre precisato come la nuova figura dell'amministratore di sostegno, introdotta con la legge n° 6 del 29 gennaio 2004, ha comportato un forte incremento dei casi di persone soggette a tale misura di protezione e una ridefinizione delle altre misure classiche di sostegno, quali la curatela e la tutela, delineando un quadro in continuo mutamento sotto l'aspetto sia quantitativo sia qualitativo, anche in considerazione della difficile comparazione tra gli adempimenti derivanti dalle differenti tipologie di intervento, per cui si ritiene opportuno verificare in un periodo più ampio l'impatto di tali procedimenti sul lavoro degli uffici provinciali;

è inoltre all'esame degli Assessorati Sanità e Welfare la proposta pervenuta dall'amministrazione provinciale di Torino volta a sperimentare un sistema di gestione associata delle misure di protezione a tutela delle persone prive del tutto o in parte dell'autonomia, in carico ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e alle ASL, su base territoriale a livello infra-provinciale, che potrebbe determinare una maggiore qualità e efficienza del sistema; si rileva quindi l'opportunità di verificare la percorribilità di tale proposta gestionale e i relativi risultati in termini economici e di efficienza, anche nella prospettiva di estendere l'esperienza ad altre realtà del territorio regionale;

alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto opportuno prorogare al 31-12-2010 i criteri di riparto dei fondi regionali da trasferire alle amministrazioni provinciali previsti dalla D.G.R. n. 47-4189 del 30 ottobre 2006;

tutto ciò premesso;

visto l'art. 5, comma 2, lett. j, della l.r. n. 1/2004;

vista la D.G.R. n. 23-1988 del 16-01-2006;

D.G.R. n. 47-4189 del 30 ottobre 2006;

visto il parere favorevole della Conferenza permanente regione-autonomie locali espresso in data 20 novembre 2009;

la Giunta regionale, all'unanimità di voti espressi nelle forme di rito,

*delibera*

- di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 31-12-2010 i criteri di riparto dei fondi regionali da trasferire alle amministrazioni provinciali già approvati con la D.G.R. n. 47-4189 del 30 ottobre 2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)